



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE E TELECOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO DI ANZIO (ROMA)”

Art.1 Finalità

Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, il presente regolamento istituisce e disciplina:

- 1) Le modalità d'installazione degli impianti che comportano l'esposizione dei lavoratori professionalmente esposti e degli abitanti del territorio di ANZIO a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
- 2) Gli interventi cautelativi da attuare al fine di perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione, la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in accordo con la pianificazione urbanistica e con le proposte di installazione presentate dagli operatori del settore.
- 3) Minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti.
- 4) Minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni.
- 5) Razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio.
- 6) Collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale.
- 7) Partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti (legge quadro N°. 36/01 articolo 4, comma 1, lettera c).
- 8) Introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale e di verificare in modo permanente i livelli di campo elettromagnetico sul territorio con pubblicazione su internet dei dati rilevati.
- 9) Consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

- 10) Entro 90 giorni la società incaricata presenterà il piano territoriale delle antenne
- 11) Il Comune di ANZIO si doterà di idonea variante esclusivamente normativa per servizi tecnologici relativi alla localizzazione e risanamento degli impianti radioelettrici per la comunicazione con l'individuazione delle aree nelle quali sarà prevista l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e comunicazioni, previo monitoraggio certificato da un Ente terzo pubblico, dei livelli di emissioni elettromagnetiche dell'intero territorio comunale, e la loro rispondenza ai limiti massimi di legge.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento vengono assunte le seguenti definizioni ed abbreviazioni:

- a) **Per stazioni radio base:** le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile destinate al collegamento dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare. Vengono intese come stazioni radio base sia quelle realizzate tramite collegamento permanente a terra o ad un manufatto, sia quelle realizzate tramite collegamento non permanente a terra;
- b) **Per unità di misura e grandezze fisiche** quelle definite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;
- c) **Per obiettivi di qualità:** i valori limite del campo elettrico efficace totale, del campo magnetico efficace totale e della densità di potenza totale dell'onda piana equivalente, calcolati o misurati nei luoghi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003;
- d) **c.e.m.:** campo elettromagnetico;
- e) **N.O.:** Nulla Osta;
- f) **Per soggetto avente titolo:** il concessionario, il licenziatario od altro soggetto interessato all'uso delle frequenze;
- g) **Modifica di una stazione radio base:** una stazione radio base già installata e dotata di regolare autorizzazione o concessione edilizia è considerata modificata quando risultano variati i propri contributi di c.e.m. nei luoghi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

ART.3 Campo d'applicazione

a) Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti :

- nella legge citata,
- nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni;



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

b)Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi simili (WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e alle normative attualmente vigenti in materia con riferimento al D.lgvo.1°agosto 2003 n° 259 operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.

d)Con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale indica le procedure per la localizzazione delle aree sul territorio ove installare le stazioni radio base per le comunicazioni. Le aree saranno proposte nella variante successiva al presente atto, denominata "VARIANTE PER SERVIZI TECNOLOGICI ESCLUSIVAMENTE - NORMATIVA RELATIVA ALLA LOCALIZZAZIONE E RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI RADIOLETTRICI PER LA COMUNICAZIONE NEL TERRITORIO DI ANZIO";

e)La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di campi elettromagnetici deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico - sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti seguendo i procedimenti autorizzativi vigenti.

f)Sono esenti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:

- gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;
- gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

g)In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui alla lettera precedente devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente;

h)L'esercizio di tutti gli impianti presenti nel territorio comunale è soggetto ad obbligo di comunicazione ed autorizzazione;

Art. 4 Valore del campo elettromagnetico

a) Gli impianti in oggetto possono essere installati solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

b) Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio, le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro).

c) E' posto a carico del gestore l'onere e la responsabilità di mantenere assolutamente interdetta l'accessibilità alla zona dove ubicato l'impianto da parte della popolazione. A tal fine il gestore deve adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari, onde evitare che la stessa diventi una discarica.

d) Il Gestore dovrà garantire l'Amministrazione Comunale ad accedere al sito

e) Le valutazioni di ordine tecnico previste dal presente Regolamento a carico dei titolari di impianti e di apparecchiature devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni d'ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa.

Art. 5 Attività informativa

L'Amministrazione Comunale al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti si impegna a promuovere degli incontri pubblici, aperti alle rappresentanze degli operatori e della società civile, in cui la comunità insediata verrà informata dei lavori della commissione tecnica (i cui compiti sono descritti all'articolo 8), dei risultati dell'attività di monitoraggio sulle sorgenti volta a valutare i limiti espositivi ed ascolterà e valuterà proposte ed indicazioni che potranno essere assunte nell'organizzazione del proprio lavoro.

Art. 6 Obiettivi di qualità

a) dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio dell'autorizzazione e permesso di costruire per l'installazione di stazioni radio-base all'interno delle aree individuate come sensibili. (Aree individuate al Punto c Art 7)

b) gli obiettivi di qualità per le stazioni collocate o da collocare all'interno delle aree individuate dalla successiva variante tecnologica (cosiddetto **PIANO delle ANTENNE**) sono quelli stabiliti dalla legge n.36 del 22 febbraio 2001.

c) Per i valori di immissione degli impianti radioelettrici vengono assunti quelli indicati dalla normativa nazionale vigente;

d) Per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

Il monitoraggio di campi elettromagnetici emessi dalle antenne deve essere a cura del Comune, che si dovrà avvalere di un ente terzo pubblico, con le relative spese pagate dagli enti gestori nell'arco dell'intero anno.

- e) L'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed adeguatezza degli aggiornamenti;
 - f) L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità di cui ai punti precedenti;
 - h) I gestori devono garantire alla Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, che il Comune riterrà necessarie a suo insindacabile giudizio affidandole ad un ente terzo pubblico di certificazione
 - i) Gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.
- l) Tutti gli impianti presenti nel territorio comunale dovranno essere oggetto di controllo continuativo annuale affinché venga verificato il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla legislazione vigente indipendentemente da quanto indicato dal gestore all'atto della domanda, comunque richiesta, di messa in esercizio dell'impianto.

Art. 7 Prescrizioni per la localizzazione

- a) Il Comune con successivo atto provvederà all'adozione della variante tecnologica (PIANO delle ANTENNE) in cui vengono individuate le aree nelle quali è consentita la localizzazione degli impianti; queste saranno preferibilmente pubbliche. Prima dell'approvazione di detto Piano non saranno autorizzate nuove installazioni.
Qualora le aree interessate alla localizzazione degli impianti non trovassero soluzioni in siti di proprietà pubblica, è fatto obbligo agli enti gestori di versare un contributo annuale per le spese relative al controllo ed al monitoraggio dei campi elettromagnetici sul territorio
- b) Sono vietate le installazioni su edifici scolastici, a destinazione sanitaria e residenziale, nonché strutture di accoglienza socio- assistenziali, asili nido, parchi gioco, strutture che accolgono minori, ancorché su edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, classificati di interesse storico- architettonico e monumentale, di pregio storico culturale e di valore testimoniale;
- c) i gestori dovranno realizzare alcune aree con sistemi innovativi per accesso gratuito ad uso privato alla rete internet



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

7.1 DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Gli impianti sono autorizzati dal Comune attraverso un procedimento articolato in due modalità:

- Domanda di autorizzazione amministrativa prodotta anche sottoforma di dichiarazione di inizio attività;
- Rilascio del permesso di costruzione (che sostituisce la concessione edilizia dopo l'entrata in vigore del D.P.R.380/2001) di natura urbanistica edilizia, secondo le modalità sotto riportate.

La realizzazione delle strutture effettuata a seguito delle disposizioni sopra indicate non comporta variante di destinazione urbanistica dell'area interessata.

7.1.1 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Alla domanda redatta secondo gli allegati riportati a seguire e nelle forme previste dalla legislazione vigente sarà allegata la seguente documentazione:

- a) scheda tecnica dell'impianto con l'indicazione di frequenze, larghezza di banda e canali di trasmissione utilizzati e massima potenza immessa in antenna;
- b) caratteristiche di irradiazione dell'antenna con l'indicazione di diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante. In tali diagrammi deve essere riportata, per ogni grado, l'attenuazione di dB del campo (o deve essere indicato il campo relativo E/EO), inclinazione sull'orizzonte dell'asse di massima irradiazione (tilt elettrico o meccanico) con direzione riferita al nord geografico; guadagno dell'antenna (valore numerico assoluto in decibel), altezza dell'asse di massima irradiazione dal suolo e dalla base della struttura a cui è ancorata l'antenna;
- c) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- d) altitudine e coordinate geografiche della zona puntuale d'installazione;
- e) cartografia altimetrica aggiornata in scala 1:5000 con l'indicazione di tutti gli impianti emittenti presenti in un raggio di 1Km dal sito in questione;
- f) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti rispetto al nord geografico;
- g) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di telecomunicazione; e allo scopo il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

h) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto in condizione di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

7.1.2 ISTRUTTORIA

Sulla base della documentazione presentata il Responsabile del Procedimento segue direttamente la fase istruttoria. Inoltre, lo stesso si fa carico della cura dei rapporti tra l'Amministrazione e gli Enti competenti, specificatamente chiamando l'ARPA ad effettuare le valutazioni del campo elettromagnetico.

7.1.3 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.

L'Amministrazione provvede al rilascio dei titoli abilitativi

- a) la richiesta di tali titoli deve risultare conforme al Piano delle Antenne anche a seguito di integrazioni accolte nel piano successive alla fase istruttoria e partecipata della domanda inoltrata;
- b) è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni;
- c) non possono essere autorizzati nuovi impianti i cui valori del campo elettromagnetico superino i valori di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Non possono essere autorizzati impianti proposti da gestori che in impianti già esistenti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti come obiettivi qualità dal presente regolamento (articolo 6);
- d) le opere edilizie devono essere obbligatoriamente accompagnate da interventi di mitigazione degli impatti percettivi ed in particolare dovrà essere assicurata in fase di progettazione esecutiva la salvaguardia della godibilità di aree di particolare pregio;
- e) nel caso qualche localizzazione interessasse zone sottoposte a vincoli paesaggistici la realizzazione degli impianti dovrà ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art.151 del D.lgs 29.10.199.n.490. La richiesta dovrà essere accompagnata da uno studio di inserimento paesistico secondo i dettami della Legge regionale n.28/7/98;

Art. 8 Programmazione delle antenne emissive

Gli Uffici verificheranno:

- 1) che il piano di localizzazione delle Antenne presentato dalla la soc. incaricata di redigere lo stesso sia conforme alle direttive del presente regolamento.
- 2) le modalità dei controlli sul territorio del comune di Anzio dei valori di campo elettromagnetico mediante centraline, permanenti e/o mobili.
- 3) che gli enti gestori abbiano presentato annualmente i loro piani di sviluppo o modifica dei loro impianti sul territorio del comune di Anzio.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

Art.9 Impianti fissi per la telefonia mobile

Il piano individua, i siti puntuali per la localizzazione delle antenne.

L'autorizzazione pertanto riguarderà soltanto gli impianti localizzati in siti puntuali individuati dal Piano delle Antenne.

Solo quando non sarà possibile l'individuazione di un sito comunale idoneo, l'operatore potrà individuare un sito "privato".

Il gestore per ogni singola installazione dovrà produrre oltre a quanto previsto dall'allegato del presente regolamento:

Progetto scala 1:200;

Inserimento fotografico;

Altitudine e coordinate geografiche del punto d'installazione;

cartografia aggiornata scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti , delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 300 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico).

La Documentazione relativa dovrà essere fornita rispetto a :

1. banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
2. scheda tecnica dell'impianto con indicate il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
3. direzione di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitore per cella per ogni direzione di puntamento;
4. diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, ad intervalli di almeno 2 gradi;
5. realizzazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenete gli apparati tecnologici;
6. valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
7. valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni;
8. per ridurre al minimo l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici, l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore adottano tutte le cautele necessarie ed aggiornano gli impianti, utilizzando le più avanzate tecnologie e le migliori conoscenze disponibili;
9. l'Azienda titolare dell'impianto ed il gestore hanno l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie, di fornire gli elementi sulla effettiva e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione della popolazione, alle radiazioni elettromagnetiche, di fornire elementi sulla tempestività ed



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

adeguatezza degli aggiornamenti;

10. l'Amministrazione si riserva il diritto di fare eseguire controlli, senza preavviso ai gestori, da parte di tecnici di propria fiducia sugli impianti installati per verificare la regolarità;
11. gli impianti di cui sopra devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore.

Art. 10 Impianti mobili di telefonia mobile

Degli impianti mobili di telefonia mobile deve essere data comunicazione al Comune 30 (trenta) giorni prima della loro installazione nelle forme fissate dal presente Regolamento e dalla legislazione vigente.

Obblighi di comunicazione

- a) E' soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al Sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
 1. l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
 2. l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
 3. l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione;(Microcelle) o ripetitori per telefonia mobile
- a) La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi del comma 1. della lettera a), sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 7.
- b) Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui alla lettera a), sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al Sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- c) Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui alla lettera a) dell'articolo 3, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui alla lettera a), fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti al Piano delle antenne definito in attuazione del presente regolamento.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

Art. 11 Antenne mobili

La documentazione richiesta per l'installazione delle antenne mobili è identica a quella richiesta per la telefonia mobile, escluso il permesso di costruire che verrà sostituito dal relativo titolo abilitativo del responsabile dell'U.T.C.

I tempi di permanenza sul suolo pubblico o privato sono limitati a sei mesi, trascorsi i quali l'impianto mobile dovrà essere rimosso, e collocato eventualmente in altra zona.

Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere moltiplicato per un fattore 1,5 rispetto l'importo pagato per la collocazione di impianti fissi nelle aree di proprietà comunale.

Art.12 Regime transitorio

Prima dell'approvazione del piano delle antenne il Comune non autorizzerà nuove installazioni

a) I titolari di impianti già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b) Nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto;

c) Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità dell'autorizzazione posseduta per l'installazione di apparecchiature tecnologiche e richiedere conformità del proprio titolo autorizzativo edilizio perché conforme al presente Regolamento;

d) Il Comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui alla lettera e), può previa diffida al titolare dell'impianto. Gli oneri di istruttoria dell'ARPA sono comunque posti a carico al titolare dell'impianto;

e) Trascorsi centoventi giorni dalla presentazione della richiesta, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini da parte del Comune di Anzio, l'autorizzazione s'intende comunque confermata;

f) Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione del Piano delle antenne di cui alla lettera b) dell'articolo 3. devono essere attuati entro un anno dall'entrata in vigore degli stessi.



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

Art.13 Vigilanza e controllo

- 1) Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, avvalendosi sia dell'ARPA o di tecnici di propria fiducia e secondo le modalità previste dall'art. 6 lettera e dall'art . 8 punto 2)
- 2) il Comune deve, altresì, verificare la rispondenza del progetto dell'impianto al disposto dell'art.8 della legge 447/1995 e della legge regionale 3 agosto 2001 n.18 in materia d'inquinamento acustico.

Art.14 Bonifica.

- 1) In caso di smantellamento di impianti le aree abbandonate devono essere riqualficate sotto il profilo ambientale e paesaggistico e riportate allo stato originale con la rimozione di tutte le attrezzature. Tutte le operazioni devono avvenire a cura e spese del soggetto gestore dell'impianto;
- 2) Qualora il gestore non adempia a quanto sopra nei termini previsti dal piano triennale, il Comune provvede a proprie spese alla bonifica dell'area salvo ogni rivalsa economica verso l'inadempiente.

Art.15 Sanzioni

- a) In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui alla lettera b) dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro duemila (2.000) a Euro cinquemila (5.000);
- b) Nel caso in cui le valutazioni tecniche poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui alla lettera d) dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro cinquecento (500) a Euro duemilacinquecento (2.500);
- c) L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 e successivi comporta oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da Euro quattromila (4.000) a Euro diecimila (10.000).
- d) La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 7 e di cui alla lettera i) dell'articolo 6, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a Euro cinquecento (500).
- e) Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge -quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e il Sindaco provvede alla chiusura dell'impianto



CITTA' DI ANZIO

Assessorato alle Politiche Ambientali

- f) L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.
- g) In caso di violazioni o del superamento dei limiti di qualità dei valori del campo elettromagnetico l'Amministrazione richiede l'immediata disattivazione dell'impianto secondo normative di Legge.

Art.16 Trasmissioni

Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, copia del presente regolamento viene trasmessa a:

- ARPA Lazio per l'adempimento delle funzioni previste.
- CORECOM per l'adempimento delle funzioni previste.

Art.17 Modificazioni

Gli articoli del presente regolamento vengono modificati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art.18 Efficacia.

Il presente Regolamento dopo l'approvazione prevista dalla legge, entra immediatamente in vigore.